

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MACCHINA OPERATRICE USATA

(Costituenti parte integrante delle "condizioni di offerta e delle condizioni di vendita")

- 1) PAGAMENTO In caso di mancato puntuale ritiro dei macchinari o del pagamento alle convenute scadenze, il contratto si intende risolto di pieno diritto e la fornitrice (Gamma Meccanica spa) potrà incamerare tutte le somme ricevute senza che occorra alcun preavviso o messa in mora, salvo il diritto per Gamma Meccanica spa all'eventuale risarcimento dei maggiori danni.
- 2) TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna si intendono solo indicativi e decorrono dal giorno in cui il contratto e il pagamento anticipato perverranno a Gamma Meccanica spa. Il Contratto dovrà pervenire firmato dal compratore e regolarizzato in ogni sua parte (Gamma Meccanica spa farà naturalmente tutto ciò che è in suo potere perché la consegna avvenga entro i termini indicati). Sono escluse in ogni caso penalità o risarcimenti di danni al compratore per eventuale ritardata consegna. Le ordinazioni non possono venire annullate dal compratore se non nei casi previsti dal presente contratto. Per data di consegna si intende quella in cui le macchine vengono messe a disposizione del compratore presso le officine di Gamma Meccanica spa.

Nei casi di emergenze belliche, di rivolgimenti sociali, scioperi o di serrata nonché nei casi di restrizioni sul consumo di energie e più in generale in tutti i casi di forza maggiore, Gamma Meccanica spa avrà la facoltà di prorogare adeguatamente i termini di consegna.

3) RISERVA DI PROPRIETA' Per patto espresso s'intende che le parti concordano che tutto quanto è compreso rimarrà di proprietà della fornitrice fino all'integrale pagamento ai sensi degli articoli 1523,1524,1525 e 1526 del Codice Civile. Il rilascio di cambiali non costituisce pagamento né novazione degli effetti del presente patto e le cambiali stesse si intenderanno sempre accettate da Gamma Meccanica spa salvo buon fine e pro solvendo. Resta però inibito al compratore alienare, cedere, dare in pegno e comunque di spossessarsi anche di parte di quanto sopra durante le more del pagamento senza l'esplicito consenso scritto della società venditrice, la quale avrà pertanto il diritto di rivendicare le merci ovunque esse si trovino considerandosi, ogni alienazione anteriore all'integrale pagamento del prezzo come un atto compiuto in malafede a suo pregiudizio. Il venditore in ogni caso avrà facoltà di iscrivere privilegio ai sensi dell'art. 2762 c.c., con spese a carico del compratore e senza ulteriore avviso.

Il compratore sarà tenuto altresì ad assicurare contro gli eventuali danni degli incidenti ad altri oltre ad assicurarli contro furto, aviarie, incendio acqua ed altri rischi, ed a proprie spese, il macchinario vendutogli e a comunicare a Gamma Meccanica spa qualunque eventuale atto esecutivo eseguito sullo stesso.

- 4) TRASFERIMENTO DEL RISCHIO A partire dalla consegna del prodotto al vettore i rischi di perdita e/o danni da qualsiasi evento causati, saranno a totale carico del compratore qualunque sia il mezzo di trasporto e la via prescelta
- 5) EVENTUALE RIMBORSO Se per qualsiasi ragione la fornitrice accetta di riprendere una macchina usata già consegnata, essa non sarà tenuta che al rimborso puro e semplice di pagamenti ricevuti e non al versamento di indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere.
- 6) GARANZIA Le macchine sono vendute senza nessun tipo di garanzia funzionale, qualitativa e di performance.
- 7) FATTURE Le fatture relative ad ogni contratto ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.
- 8) SPESE ACCESSORIE Tutte le spese accessorie (come costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni d'esportazione, di transito d'importazione ed altre, nonché certificati, vidimazioni) vanno a carico dell'acquirente. Sono ugualmente a suo carico ogni specie di tasse, imposte, diritti doganali e simili e saranno rimborsate a Gamma Meccanica spa nella misura in cui essa documenti



di esserne stata gravata.

9) RISOLUZIONE E DANNI Per l'inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti dal compratore col presente atto e per il caso di mancato pagamento anche di una sola qualunque delle rate di prezzo, è espressamente convenuto essere in facoltà della società venditrice di pretendere l'immediato integrale pagamento del suo residuo, volendosi che la compratrice decada ipso iure dal beneficio del termine, oppure con previsione riconosciuta alla stessa di procedere all'immediato ritiro delle merci vendute. In questo ultimo caso la società dovrà restituire le somme riscosse, salvo deduzione del 5% sul prezzo che resterà attribuito a titolo di risarcimento danni e del 5% per ogni mese di uso (considerando la frazione di un mese come mese intero) come concordato dalle parti a titolo di noleggio.

Il compratore rinuncia esplicitamente a richiedere una riduzione delle suddette indennità stante il disposto dell'art. 1526c.c.

- 10) INTERESSI In tutti i casi di mancato o ritardo pagamento come pure di insoluto bancario, matureranno in favore della fornitrice, senza necessità di comunicazione di sorta ed automaticamente, gli interessi ex Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 N°231.
- 11) ATTO NOTARILE, TRASCRIZIONE E CONSEGNA Il compratore autorizza la fornitrice e si obbliga in tal senso affinché si proceda alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici libri o documenti similari in conformità alla normativa del paese rispettivo (In Italia articolo 1524 codice civile) e a compiere le formalità necessarie con spese a carico del compratore.
- 12) ESONERO DA RESPONSABILITA' DELLA VENDITRICE E' pattuito specificamente tra le parti che sia l'eventuale smontaggio, sia il trasporto, sia l'eventuale montaggio, o in alternativa, la semplice consegna della macchina usata, ad es. a mezzo trasportatore, siano rimessi a totale cura dell'acquirente, cosicché anche i profili di sicurezza riguardanti il futuro utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro inerenti, sarebbero (sono) mediati dall'attività del montatore e/o dell'assemblatore incaricato dal compratore, con trasferimento dei rischi, che possano derivarne, a carico dell'acquirente.

Quest'ultimo, in tal caso, assume la qualità di "committente" a tutti gli effetti.

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario, per finalità proprie dell'acquirente, apportare aggiunte, o sostituzioni, verrebbe in considerazione il principio secondo cui la sicurezza della macchina usata verrebbe a dipendere anche in maniera significativa dalla modalità con cui è rimontata e/o installata, a cura dell'acquirente, presso la sede dell'acquirente stesso.

- 13) VENDITA NELLO STATO DI FATTO <u>È principio di carattere generale quello per cui la macchina usata è venduta "vista e piaciuta nello stato in cui si trova"; tanto attiene al fatto che non presenta vizi apparenti o immediatamente accertabili, dandosi atto che ciascuna delle parti, nel proprio interesse, ha esaminato la macchina usata con diligenza, perizia e attenzione.</u>
- 14) IPOTESI DI VIZI OCCULTI NON ACCERTATI Nel caso in cui dovessero emergere ed essere percepiti, dopo la vendita e in seguito, vizi e difetti non accertati al momento della consegna della macchina e si trattasse quindi di vizi occulti, non percepibili al momento del contratto e della consegna nemmeno con un'attenta diligenza e con la necessaria perizia, coinvolgenti questioni che



presuppongano difficoltà/impossibilità di accertamento delle eventuali anomalie, l'acquirente avrà l'obbligo inderogabile di segnalarli per iscritto, senza ritardo, alla venditrice, <u>a pena di risoluzione del contratto ipso iure</u>, affinché la stessa possa comunicare al compratore il divieto a metterla in funzione e/o di commercializzarla tal quale.

La situazione diverrebbe tale per cui non si tratterebbe più di una semplice compravendita di macchina usata, ma di una semplice consegna di un bene che sarebbe stata effettuata, in tal caso, unicamente nella prospettiva del divieto per il compratore di metterla immediatamente in funzione, né tantomeno di metterla, a sua volta, in commercio, ma di farla riparare a cura e spese dell'acquirente o comunque di affidarla ad un soggetto qualificato, innanzitutto per la riparazione a spese del compratore stesso, onde evitare di contravvenire al divieto di vendita di macchine usate, di attrezzature di lavoro di dispositivi di protezione e di impianti, qualora, accertabili ex post, non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente contratto posto in essere, in tal caso, avrebbe ed ha un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione e/o ulteriore eventuale commercializzazione della stessa macchina usata e degli stessi dispositivi relativi, ma, in via esclusiva, imprescindibilmente soltanto una volta che siano già stati ripristinati e rimessi a norma, secondo le predette leggi vigenti proprie della disciplina specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti in Italia.

15) FORO ESCLUSIVO Foro esclusivo competente a decidere qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto è quello di Reggio Emilia, fermo restando che ogni rapporto tra le parti riguardanti la fornitura sarà regolato dalla legislazione italiana vigente.

Il Compratore La Fornitrice

Data

Il sottoscritto ai sensi dell'art.1341 c.c. dichiara di aver letto attentamente e di approvare, specificatamente le clausole sopra riportate di cui ai numeri 1) PAGAMENTO; 2) TERMINE DI CONSEGNA; 3) RISERVA DI PROPRIETA'; 6) GARANZIA; 8) SPESE ACCESSORIE; 9) RISOLUZIONE E DANNI 10) INTERESSI 11) ATTO NOTARILE, TRASCRIZIONE E CONSEGNA; 12) ESONERO DA RESPONSABILITA' DELLA VENDITRICE; 13) VENDITA NELLO STATO DI FATTO; 14) IPOTESI DI VIZI OCCULTI NON ACCERTATI (eventuale fattispecie di vendita per esclusivo fine riparatorio e per preventivo obbligatorio ripristino e messa a norma ad onere del compratore e per rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con divieto di utilizzo/commercializzazione prima della riparazione stessa per tali fini; obbligo dell'acquirente di comunicazione immediata alla venditrice di anomalie e vizi occulti a pena di risoluzione del contratto ipso iure); 15) FORO ESCLUSIVO: Autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

Il Compratore